



PROVINCIA AUTONOMA di TRENTO

COMUNE di LEVICO TERME

VARIANTE per la RIPIANIFICAZIONE dell'area di VETRIOLO 1

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA

[V A S]

ai sensi del D.P.P. 14 settembre 2006, n. 15 – 68/Leg
"Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente,
ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10"

Verifica di assoggettabilità

**Ufficio Sviluppo Urbanistico del Territorio
del Comune di Levico Terme**

ing. Barbara Eccher

1. INTRODUZIONE

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è un processo sistematico inteso a valutare le conseguenze sul piano ambientale delle azioni proposte, al fine di garantire che tali conseguenze siano incluse a tutti gli effetti e affrontate in modo adeguato fin dalle prime fasi del processo decisionale, sullo stesso piano delle considerazioni di ordine economico e sociale.

La modifica al PRG di Levico Terme denominata "Variante Vetriolo 1" prevede la ripianificazione della parte est della località Vetriolo, località per la quale il vigente strumento urbanistico aveva previsto nel 2004 la redazione di uno specifico piano attuativo. Quest'ultimo, denominato Piano Attuativo a Fini Generali (PAG) Vetriolo, è entrato in vigore il 1° settembre 2006 ed in data 31 agosto 2016, come prevede l'articolo 54 "Effetti dei piani attuativi" della normativa urbanistica provinciale, è decaduto ed ha ricondotto le aree interessate alla destinazione di "area bianca".

La ripianificazione delle particelle ad oggi prive di destinazione urbanistica si configura come variante allo strumento urbanistico vigente e rientra in tal senso fra le tipologie di cui all'articolo 39 "Varianti al PRG", comma 2 lett. d) della legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 "Legge provinciale per il governo del territorio".



Estratto dell'area Vetriolo 1, ad oggi priva di pianificazione per decadenza del PAG Vetriolo

1a. PREMESSA

ai fini dell'approvazione da parte della Giunta Provinciale

(prot.n. S013/2018/469779/18.2.2-2018-131 della PAT)

In merito alla deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 21.12.2017 di adozione definitiva della Variante, con comunicazione prot.n. S013/2018/469779/18.2.2-2018 -131 (nostro prot.n. 14137 del 14.08.2018) il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio ha richiesto alla scrivente Amministrazione di approfondire alcuni aspetti relativi ai contenuti della documentazione allegata alla citata deliberazione.

A seguito di quanto evidenziato in merito alle criticità geologiche e litologiche dell'area dal Servizio Geologico della PAT l'amministrazione comunale ha deciso di stralciare dalla variante le previsioni urbanistiche relative alle "Zone per attrezzature e servizi pubblici -CA", che sono state sostituite da un'area a "Parcheggi" e da un'area classificata "Zone Improduttive".

L'area classificata "a controllo geologico – critica recuperabile" è stata modificata da "Parcheggi" e "Zone per attrezzature e servizi pubblici -CA" a "Zone Agropastorali".

In tal modo la Variante è tale da NON generare una classe di rischio idrogeologico pari o superiore a R3.

Le modifiche introdotte non vanno a modificare i contenuti della presente verifica, fatta salva la dotazione dei servizi pubblici per la quale si rimanda alla relazione di variante prodotta in sede di adozione definitiva.

1.1 Riferimenti normativi in materia di VAS

Si riportano di seguito i riferimenti normativi in materia di VAS, specifici per quanto concerne la Verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica di piani, programmi e relative varianti.

1.1.1 Normativa europea

La normativa sulla valutazione ambientale strategica ha come riferimento principale la Direttiva 2001/42/CE.

L'obiettivo generale della Direttiva è quello di *"garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di piani e programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, [...] assicurando che [...] venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente"* (art 1).

La disciplina europea provvede all'individuazione dei casi in cui è necessario effettuare la valutazione strategica dei piani:

Articolo 3 "Ambito d'applicazione"

[...]

2. Fatto salvo il paragrafo 3, viene effettuata una valutazione ambientale per tutti i piani e i programmi:

- a) che sono elaborati per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti elencati negli allegati I e II della direttiva 85/337/CEE;
- b) per i quali, in considerazione dei possibili effetti sui siti, si ritiene necessaria una valutazione ai sensi degli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

3. Per i piani e i programmi di cui al paragrafo 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al paragrafo 2, la valutazione ambientale è necessaria solo se gli Stati membri determinano che essi possono avere effetti significativi sull'ambiente.

4. Gli Stati membri determinano se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, possono avere effetti significativi sull'ambiente.

5. Gli Stati membri determinano se i piani o i programmi di cui ai paragrafi 3 e 4 possono avere effetti significativi sull'ambiente attraverso l'esame caso per caso o specificando i tipi di piani e di programmi o combinando le due impostazioni. A tale scopo gli Stati membri tengono comunque conto dei pertinenti criteri di cui all'allegato II, al fine di garantire che i piani e i programmi con probabili effetti significativi sull'ambiente rientrino nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

6. Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

1.1.2 Normativa nazionale

A livello nazionale si è di fatto provveduto a recepire formalmente la Direttiva Europea solo il 1 agosto 2007, con l'entrata in vigore della Parte II del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale". I contenuti della parte seconda del decreto, riguardante le "Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (IPPC)" sono stati integrati e modificati con il successivo D.lgs 16 gennaio 2008, n. 4 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale".

Il 26 agosto 2010 è entrato in vigore il nuovo testo integrato e modificato del decreto nazionale: D.lgs 29 giugno 2010, n. 128 "Modifiche ed integrazioni al D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (10G0147) (GU n. 186 del 11-8-2010 - Suppl. Ordinario n.184). Esso ha provveduto a specificare che:

Articolo 6 "Oggetto della disciplina"

[...]

2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) *che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto;*
 - b) *per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.*
3. *Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che producano impatti significativi sull'ambiente, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12 e tenuto conto del diverso livello di sensibilità ambientale dell'area oggetto di intervento.*
- 3-bis. *L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano impatti significativi sull'ambiente.*

Articolo 12 "Verifica di assoggettabilità"

1. *Nel caso di piani e programmi di cui all'articolo 6, comma 3 e 3-bis, l'autorità procedente trasmette all'autorità competente, su supporto informatico ovvero, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, un rapporto preliminare comprendente una descrizione del piano o programma e le informazioni e i dati necessari alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o programma, facendo riferimento ai criteri dell'allegato I del presente decreto.*
2. *L'autorità competente in collaborazione con l'autorità procedente, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere. Il parere è inviato entro trenta giorni all'autorità competente ed all'autorità procedente.*
3. *Salvo quanto diversamente concordato dall'autorità competente con l'autorità procedente, l'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato I del presente decreto e tenuto conto delle osservazioni pervenute, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente.*
4. *L'autorità competente, sentita l'autorità procedente, tenuto conto dei contributi pervenuti, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 1, emette il provvedimento di verifica assoggettando o escludendo il piano o il programma dalla valutazione di cui agli articoli da 13 a 18 e, se del caso, definendo le necessarie prescrizioni.*
5. *Il risultato della verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni, deve essere reso pubblico.[...]*

1.1.3 Normativa provinciale

In Provincia di Trento la VAS sui piani e programmi è disciplinata dall'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n.10, che si riporta qui di seguito. Si evidenzia che il regolamento attuativo relativo a quanto specificato dalla lettera a) del comma 1 è riportato nel d.P.P. 9 giugno 2005, n. 14-44/Leg, mentre per quello previsto dalla lettera c) del comma 1 si deve fare riferimento al d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg.

Art. 11

"Misure urgenti di adeguamento della normativa provinciale in materia di tutela dell'ambiente al quadro normativo statale e comunitario"

1. *In attesa della riforma della legislazione provinciale in materia di tutela dell'ambiente, con uno o più regolamenti sono dettate le disposizioni per l'applicazione, nel territorio provinciale, delle seguenti disposizioni statali e comunitarie:*
 - a) *decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti);*
 - b) *omissis*

- c) direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. I regolamenti di cui al comma 1 si attengono ai criteri e ai principi stabiliti dall'articolo 55, comma 2, della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1, intendendosi sostituiti i riferimenti alle disposizioni statali ivi richiamate con i riferimenti alle norme statali e comunitarie indicate dal comma 1 di quest'articolo, e fatto salvo quanto ulteriormente disposto da quest'articolo.
3. Le disposizioni regolamentari emanate per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 e del decreto legislativo n. 209 del 2003 garantiscono il rispetto dei criteri di riparto delle funzioni provinciali, comunali e comprensoriali previsti dalla parte III del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl. (Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) con riferimento alle discariche e ai centri di raccolta dei veicoli a motore, rimorchi e simili. Le disposizioni regolamentari individuano anche le disposizioni legislative provinciali e gli strumenti di pianificazione e di programmazione provinciali, o assunti d'intesa con lo Stato, che prevalgono sulla disciplina statale riguardante l'ubicazione delle discariche e dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso.
4. In relazione alle peculiarità delle condizioni orografiche e ambientali del territorio provinciale, il regolamento adottato ai sensi del comma 1 per l'applicazione del decreto legislativo n. 36 del 2003 può, con riferimento alle discariche esistenti nonché alle nuove discariche per rifiuti inerti, derogare alle disposizioni del predetto decreto legislativo che regolano gli aspetti di carattere procedurale, i contenuti dell'autorizzazione e le prescrizioni di carattere tecnico e finanziario nonché dettare la disciplina transitoria applicabile per l'adeguamento delle discariche esistenti. Il regolamento di cui a questo comma assicura i requisiti tecnici e operativi nonché i livelli di protezione ambientale e di tutela della salute stabiliti dalla direttiva 1999/31/CE.
5. Per favorire la corretta gestione dei rifiuti inerti prodotti dalla cittadinanza in modeste quantità, i comuni possono installare - anche all'interno dei centri di raccolta materiali - e gestire piattaforme o aree di deposito preliminare o di messa in riserva di rifiuti inerti, realizzate nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite con deliberazione della Giunta provinciale. I rifiuti inerti sono periodicamente conferiti dal gestore agli impianti di recupero o di smaltimento di rifiuti inerti regolarmente autorizzati. Ai fini della localizzazione e dell'autorizzazione delle piattaforme e delle aree previste da questo comma si applica l'articolo 6, comma 2 e comma 3, secondo periodo, della legge provinciale 14 aprile 1998, n. 5 (Disciplina della raccolta differenziata dei rifiuti). Nella gestione delle piattaforme o aree il registro di carico e scarico di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), è compilato esclusivamente nella parte afferente lo scarico, in relazione all'avviamento dei rifiuti inerti a successivi impianti di recupero o di smaltimento.
6. Il regolamento emanato ai sensi del comma 1, lettera c), sostituisce nel territorio provinciale la disciplina stabilita dalla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) in materia di valutazione ambientale strategica e può altresì recare disposizioni concernenti la contabilità ambientale e la verifica dei progetti normativi. Il predetto regolamento configura la valutazione ambientale strategica dei piani e dei programmi prevista dalla direttiva 2001/42/CE quale autovalutazione svolta dall'autorità competente durante il procedimento di formazione del piano o del programma. Le procedure relative alla valutazione strategica sono armonizzate con la valutazione di incidenza secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 8, secondo periodo; la Giunta provinciale può emanare direttive e linee guida per lo sviluppo della valutazione strategica.

In merito ai contenuti del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg ("Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10"), nel caso di specie è previsto l'obbligo di una valutazione preliminare dei possibili effetti significativi sull'ambiente a seguito dell'approvazione della proposta di variante al PRG di Levico Terme, secondo quanto riportato al comma 4 dell'articolo 3 "Ambito di applicazione" dello stesso decreto.

In particolare, esso specifica che "il soggetto competente determina preliminarmente – di volta in volta – se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II del presente regolamento".

Art. 3 Ambito di applicazione

1. Sono sottoposti a valutazione strategica:
a) i piani e i programmi che presentano entrambi i seguenti requisiti:

- 1) concernono i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale e della destinazione dei suoli;
- 2) contengono la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti alle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale;
- b) i piani e i programmi per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 39 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette).
2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono inoltre sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica i piani e i programmi della Provincia autonoma di Trento, degli enti locali e dei parchi naturali provinciali, diversi da quelli indicati al comma 1, contenenti la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, la localizzazione o comunque la realizzazione di opere o di interventi i cui progetti, pur non essendo sottoposti alle procedure di verifica o di valutazione di impatto ambientale in base alle norme vigenti, possono tuttavia avere effetti significativi sull'ambiente.
3. Fatto salvo quanto diversamente previsto dall'articolo 3 bis, sono parimenti sottoposti a valutazione strategica o a rendicontazione urbanistica, qualora possano avere effetti significativi sull'ambiente:
 - a) le modifiche e varianti dei piani e dei programmi già adottati di cui ai commi 1 e 2;
 - b) i piani e programmi di cui al comma 1 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le varianti afferenti modificazioni di ridotta entità delle destinazioni d'uso, salvo che la procedura di verifica di cui al comma 4 ne escluda l'obbligo tenendo anche conto della dotazione di infrastrutture di urbanizzazione e di altri servizi.
4. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il soggetto competente determina preliminarmente - di volta in volta - se il progetto di piano o di programma possa avere effetti significativi sull'ambiente, tenendo conto dei criteri di cui all'allegato II al presente regolamento. In tal caso deve essere consultata la struttura ambientale, se distinta rispetto alla struttura organizzativa competente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), che può formulare eventuali osservazioni entro 30 giorni.
5. Le conclusioni adottate ai sensi del comma 4, comprese le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica, sono messe a disposizione del pubblico, a cura della struttura organizzativa di cui al comma 4 mediante avviso da pubblicarsi all'albo dell'ente di riferimento per almeno trenta giorni.
6. Non sono comunque soggetti a valutazione strategica:
 - a) i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale e di protezione civile;
 - b) i piani e i programmi finanziari o di bilancio, nonché il programma di sviluppo provinciale.
7. Con deliberazione di Giunta provinciale possono essere definiti in via ricognitiva i piani e programmi di competenza provinciale da sottoporre a valutazione strategica.

L'allegato II individua in particolare i "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4" quali:

Allegato II

Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4

1. *Caratteristiche del piano o del programma, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
 - *in quale misura il piano o il programma stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse;*
 - *in quale misura il piano o il programma influenza altri piani o programmi, inclusi quelli gerarchicamente ordinati;*
 - *la pertinenza del piano o del programma per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, sotto il profilo ambientale, economico e sociale;*
 - *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma;*

- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).*
2. *Caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate, tenendo conto in particolare, dei seguenti elementi:*
- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;*
 - *carattere cumulativo degli effetti;*
 - *natura transfrontaliera degli effetti;*
 - *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);*
 - *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);*
 - *dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);*
 - *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*
 - a) *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;*
 - b) *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;*
 - c) *dell'utilizzo intensivo del suolo;*
 - *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

1.2 Modello procedurale assunto

Il comma 4 dell'articolo 3 "Ambito di applicazione" contenuti del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg ("Disposizioni regolamentari di applicazione della direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, ai sensi dell'articolo 11 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10") ha introdotto in Provincia di Trento l'obbligatorietà di sottoporre quantomeno a verifica di assoggettabilità alla VAS le varianti al PRG, imponendo a tal fine l'esperimento di un controllo sulle caratteristiche peculiari introdotte dai singoli atti di pianificazione. L'elenco degli aspetti da indagare è riportato nell'allegato II "Criteri per la determinazione dei possibili effetti significativi di cui all'articolo 3, comma 4" dello stesso decreto, che è stato riportato nel precedente capitolo.

Nel presente documento si procede quindi alla verifica di assoggettabilità alla VAS secondo le indicazioni di cui al sopra riportato Allegato II. Si evidenzia che, nel caso in cui la procedura evidenzia la non assoggettabilità alla VAS, le motivazioni del mancato esperimento della valutazione strategica o della rendicontazione urbanistica sono assunte all'atto della prima adozione della variante. In caso contrario, sarà necessario avviare l'iter per la redazione della documentazione relativa alla valutazione strategica del piano.

1.3 Modello valutativo proposto

In accordo col quadro dei criteri introdotti dall'Allegato II del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg, si propone una specifica struttura analitico - valutativa volta all'individuazione dei potenziali effetti di natura ambientale introducibili dalla variante "Vetriolo 1" ed alla definizione del livello di integrazione delle questioni ambientali all'interno dello scenario di sviluppo previsto, in linea con le finalità proprie di una Valutazione Ambientale Strategica.

La tipologia di intervento prevista dalla variante, relativa alla ripianificazione di un'area bianca a seguito della decadenza del Piano Attuativo a fini Generali dell'area di Vetriolo (PAG Vetriolo) ai sensi dell'articolo 54 "Effetti dei piani attuativi" della L.P. 15/2015, richiamano la necessità di procedere preventivamente alla determinazione dei fattori di natura ambientale pertinenti e contestualizzati al caso in oggetto anche in considerazione della precedente previsione urbanistica del PAG, con lo scopo di evitare di approfondire eccessivamente fattori di interferenza o componenti ambientali non particolarmente importanti ai fini del caso in esame, e di evitare al contempo che vengano invece trascurati fattori e componenti significativi ai fini delle valutazioni.

In tal senso la presente Valutazione si prefigge di rilevare quali elementi di sensibilità possono essere coinvolti dallo scenario di sviluppo previsto dalla Variante, nonché l'eventuale presenza di condizioni già oggi problematiche o critiche per l'ambito in cui si inserisce l'atto di ripianificazione.

La determinazione, pertanto, delle attenzioni ambientali per le quali sarà previsto uno specifico approfondimento analitico - valutativo, è il risultato di un percorso di contestualizzazione e definizione dell'ambito di potenziale influenza della presente Variante derivato attraverso i seguenti passaggi analitici consequenziali:

- la caratterizzazione dello stato attuale delle aree oggetto di ripianificazione, al fine di comprendere l'effettivo grado di modifica tra l'attuale situazione insediativa ed lo scenario di variante proposto;
- l'identificazione degli elementi di specifica sensibilità e/o pressione ambientale rilevabili nell'area e nel contesto di inserimento del PRG, al fine di comprendere quali interferenze effettive è presumibile attendersi per il caso in oggetto;
- l'assunzione delle attenzioni ambientali riconosciute dagli strumenti di governo del territorio sovraordinati per l'ambito specifico e complessivo in cui si inserisce la proposta di ripianificazione, al fine di comprendere quali fattori rilevanti devono essere assunti nel successivo confronto valutativo della Variante.

L'analisi della Variante, volgerà quindi non solo alla caratterizzazione delle differenti azioni di cui essa si compone e che possono essere assunte quali elemento di potenziale pressione o interferenza sull'ambiente, ma prevederà anche una ricognizione delle eventuali prestazioni ambientali e del relativo livello di efficacia al fine di inquadrare correttamente l'insieme dei potenziali effetti attesi.

L'integrazione tra il quadro informativo degli elementi di sensibilità e/o pressione attuale e quello correlato alle scelte proposte dalla Variante, consentirà di identificare i fattori di attenzione ambientale che richiedono specifici approfondimenti analitico - valutativi.

Tale identificazione viene svolta confrontando fra loro le relazioni tra le azioni previste dalla Variante e le diverse previsioni del PUP in particolare per quanto attiene il settore ambientale. Solo attraverso la definizione di un quadro valutativo degli effetti potenzialmente attesi dalla Variante è poi possibile procedere ad una verifica finale del grado di rispondenza ai requisiti di sostenibilità ambientale, dettati dagli strumenti sovraordinati e contestualizzati alla scala locale di intervento.

2. CARATTERISTICHE del PIANO

2.1 Inquadramento dell'ambito di potenziale influenza

2.1.1 Inquadramento territoriale delle aree oggetto di variante

La presente variante al Piano Regolatore Generale del Comune di Levico Terme è relativa alla ripianificazione dell'area est di Vetriolo, precedentemente inclusa nel Piano Attuativo a Fini Generali di Vetriolo (PAG Vetriolo) decaduto in data 01 settembre 2016 ai sensi dell'articolo 54 "Effetti dei piani attuativi" della L.P. 15/2015.

L'abitato è posto a 1.500 m di altitudine alle soglie della catena montuosa del Lagorai ed è raggiungibile percorrendo la S.P. 11 ed arrampicandosi lungo le pendici del monte Fronte. Il territorio è caratterizzato dalla presenza di vaste aree coltivate a bosco e di areali destinati da secoli all'attività agropastorale e caratterizzati dalla presenza degli storici "baiti da mont" e da edifici più recenti, realizzati nella maggioranza dei casi nel Primo e nel Secondo Dopoguerra, quando la località divenne famosa e rinomata per le sue acque termali.



L'abitato di Vetriolo

La parte di territorio interessata dalla Variante interessa una superficie di circa 16 ettari e gli edifici ivi presenti, che risalgono agli anni Cinquanta - Sessanta, sono per lo più utilizzati saltuariamente come residenza non ordinaria. L'unico immobile utilizzato in maniera continuativa è il Maso al Vetriolo Vecchio, che rappresenta anche l'unica attività aperta al pubblico ancora presente nell'abitato. Dirimpetto ad esso si trova l'area destinata alla partenza dei parapendii, recentemente sistemata dall'amministrazione in collaborazione con la Provincia Autonoma di Trento e frequentata assiduamente dagli amanti di questo sport.



Il punto di decollo dei parapendii davanti al Maso al Vetriolo Vecchio

L'intera area è delimitata verso valle dalla SP 11 di Vetriolo ed è già dotata delle necessarie opere di urbanizzazione essenziali, con inoltre la presenza di un parcheggio a servizio dell'area di lancio di cui sopra.

Il contesto interessato dalla Variante è caratterizzato da un tessuto edilizio che si distingue per la presenza di una tipologia costruttiva abbastanza uniforme e costituita da edifici unifamiliari di volumetria compatta con la relativa area di pertinenza mantenuta a per lo più a prato. I singoli lotti sono circondati da ampi spazi boscati e sono posizionati per la quasi totalità a monte della strada provinciale SP 11, che garantisce un comodo collegamento con l'abitato di Levico Terme e con la stazione sciistica della Panarotta.



Estratto catastale dell'area oggetto di variante (evidenziata in viola)

2.1.2 Inquadramento urbanistico delle aree e vincoli paesaggistici

Per quanto attiene l'inquadramento urbanistico l'area oggetto di variante risulta essere attualmente priva di destinazione a seguito della decadenza del Piano Attuativo a fini generali (PAG) di Vetriolo, come più in dettaglio chiarito nell'introduzione.

L'area è inoltre gravata per la sua totalità dal vincolo di tutela paesaggistica, per la quale è prevista una specifica normativa a livello provinciale. Nell'ottica di uno sviluppo ambientalmente sostenibile che tuteli le ricchezze naturali del territorio, a livello pianificatorio qualsiasi scelta deve quindi necessariamente confrontarsi con l'esigenza primaria di non danneggiare, impoverire o compromettere le risorse presenti, che costituiscono peraltro, nel caso Vetriolo, anche una discreta fonte di richiamo turistico – e quindi economico – del comune.

La ripianificazione dell'area deve quindi essere tale da non interferire con la continuità del paesaggio, puntando a mantenere inalterato l'attuale assetto del territorio in particolare per quanto attiene le volumetrie esistenti, dando però al contempo la possibilità di sviluppare nell'area quei servizi necessari al fine di una corretta ed equilibrata fruizione del territorio. Risulta quindi opportuno prevedere una specifica modalità di intervento per gli edifici esistenti che tenga conto delle peculiarità dell'area e della necessità di garantire, oltre ad uno sviluppo coerente con il contesto, anche la possibilità di una rivalutazione del ruolo che questo abitato svolge (o può svolgere) in termini di un rilancio sostenibile di Vetriolo.

2.1.3 Uso del suolo e viabilità

L'area oggetto di ripianificazione è caratterizzata dalla presenza di ampie zone boscate, intervallate da radure coltivate a prato di pertinenza degli edifici esistenti. La viabilità locale a servizio degli immobili si innesta sulla SP11, che costituisce la direttrice principale di collegamento fra il fondovalle e l'intero abitato di Vetriolo.

L'unica area adibita a parcheggio pubblico confina con la zona di partenza per i parapendii ed è frequentata tutto l'anno sia da sportivi che da visitatori occasionali, in quanto punto di partenza per le passeggiate verso le malghe presenti nelle vicinanze.

Il maso al Vetriolo Vecchio rappresenta infine l'unico edificio a destinazione non esclusivamente residenziale della zona. In esso si assommano varie funzioni, fra le quali si ricordano quella di ristorante, pubblico esercizio e residenza. Esso rappresenta quindi un punto di presidio del territorio alquanto importante nell'ottica della fruizione dell'area.

2.1.4 Standard urbanistici

Nel precedente PAG Vetriolo si erano individuate tre aree a standard, ad oggi tutte aree bianche:

- parcheggio (art. 65 NTA del PRG) per una superficie di circa 1.750 m²;
- zona per attrezzature e servizi pubblici di livello locale progetto – zone e/o edifici per attrezzature civili, amministrative esistenti (art. 40 NTA del PRG) per una superficie di circa 1.200 m²;

- zona per attrezzature e servizi pubblici di livello locale di progetto – zone e/o edifici per attrezzature civili, amministrative di progetto (art. 40 NTA del PRG) per una superficie di circa 1.400 m².

Con la ripianificazione si prevede di ripristinare le previsioni a standard di cui sopra.

2.2 Lo stato dei sistemi ambientali

Per quanto riguarda lo stato dei sistemi ambientali nell'area si rimanda al capitolo relativo alla valutazione degli effetti, dove sono riportati nel dettaglio gli indicatori di stato con la descrizione della qualità e le valutazioni dei sistemi ambientali.

3. CARATTERISTICHE del PIANO **sulla base dei criteri di cui all'allegato II** **del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg**

3.1 Descrizione generale della Variante

L'obiettivo della Variante è la ripianificazione di un'area ad oggi "area bianca" a seguito della decadenza del Piano Attuativo a fini Generali "Vetriolo".

Si vogliono imprimere al territorio delle destinazioni urbanistiche non solo coerenti con l'attuale utilizzo antropico della zona, ma anche permettere ai fruitori della località di poter vivere la montagna in modo sostenibile, garantendo al contempo delle soluzioni che incentivino interventi di manutenzione e di cura degli immobili, in modo da evitare il fenomeno di abbandono delle zone montane al quale si è purtroppo assistito nella restante area di Vetriolo.

Si ripropone quindi l'adozione delle destinazioni già individuate dal PAG Vetriolo, eventualmente integrate in termini di attività insediabili per quegli immobili che - più di altri - si propongono come punto di presidio dell'area.

Si prevede in particolare di:

- riproporre le destinazioni urbanistiche previste dal PAG Vetriolo;
- procedere all'aggiornamento delle schede relative ai singoli edifici, che vengono mantenute al fine di una pianificazione più di dettaglio rispetto alla mera normativa di piano;
- ampliare il ventaglio delle attività insediabili per gli edifici a destinazione non strettamente residenziale, in modo da creare una sistema più elastico e adattabile alle esigenze ricettive;
- ammettere l'utilizzo di materiali moderni negli interventi di recupero del patrimonio edilizio, vincolandolo comunque all'approvazione da parte della Commissione per il Paesaggio della Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

La viabilità (ad oggi parimenti declassata a zona bianca) verrà allo stesso modo reinserita con la medesima classe prima individuata dal PAG Vetriolo.

Le aree a parcheggio, già individuate dal PAG ma con una grafia non consona, saranno riportate in cartografia con un retino adeguato.

Le innovazioni impresse dalla Variante rispetto al PAG Vetriolo si limitano quindi a:

- la modifica della perimetrazione di un'area precedentemente inserita fra le "Zone per attrezzature e servizi pubblici di progetto" (art. 40 delle NTA del PRG);
- l'individuazione, anche a livello grafico (retino), della posizione dell'area a parcheggio già prevista dal PAG Vetriolo;
- l'aggiornamento delle possibilità di intervento e delle attività insediabili.

3.2 Elementi di sensibilità

La Variante, andando ad incidere su una parte di territorio ad oggi priva di pianificazione, va a stabilire il quadro di riferimento per le attività e gli interventi ammissibili nell'area in particolar modo per gli aspetti relativi alle modalità di recupero degli immobili, ammettendo un loro ampliamento (già previsto dal PAG Vetriolo) al fine di garantirne la funzionalità.

Nel caso dell'area ricettiva del maso al Vetriolo Vecchio, si prevede un allineamento delle possibilità edificatorie a quanto già riportato nelle NTA del PRG per aree analoghe, con la possibilità di realizzare attività anche extra-alberghiere al fine di rendere più dinamica l'offerta ricettiva del luogo, che viste le volumetrie massime in gioco rimarrà comunque poco significativa rispetto all'area ripianificata nel suo complesso.

Per quanto attiene le modalità operative, l'apertura all'utilizzo di materiali anche non tradizionali tende a favorire interventi di recupero più moderni, anche con il fine di utilizzare innovazioni tecniche volte alla sostenibilità ambientale. L'obbligo di acquisire in merito il parere favorevole da parte della Commissione per il Paesaggio della Comunità di valle ha lo scopo di far sì che il tutto si inserisca in modo armonico dell'ambiente circostante.

Dalla scelta pianificatoria, che ripropone la reintroduzione delle destinazioni urbanistiche già previste dal PAG Vetriolo, deriva la sostanziale ininfluenza della nuova pianificazione rispetto ai piani o programmi in essere per la medesima area, in quanto redatti in vigenza delle medesime destinazioni reintrodotte con la presente variante.

Si va quindi ad operare nel senso di una continuità nell'uso del suolo e nelle attività insediabili, con l'eliminazione del rischio di problemi ambientali correlato all'introduzione di nuove destinazioni urbanistiche od alla modifica della conformazione fisica dei vari areali.

La Variante non risulta infine rilevante con riferimento all'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, come ad esempio piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti od alla protezione delle acque, posto che non introduce alcun elemento di discontinuità rispetto al PAG. I piani di tutela delle risorse ambientali NON vengono in alcun modo modificati dalla Variante.

3.2.1 Interferenze con ZPS e SIC "Rete Natura 2000"

Per quanto riguarda l'interferenza con siti ZPS e SIC Rete Natura 2000, si rileva che la variante NON incide sugli ambiti con tale fine specificamente individuati all'interno del territorio comunale. Non sono interessati in particolar modo né i biotopi provinciali né quelli comunali, che sono posizionati nel fondovalle.

Si evidenzia inoltre che la Variante, riproponendo la mosaicatura urbanistica precedente, non va ad incidere negativamente sulle componenti ambientali già presenti ed in equilibrio con l'attuale utilizzo antropico.

3.3 Coerenza interna

L'analisi di coerenza interna è volta a valutare la rispondenza fra le linee di indirizzo, gli scenari, gli obiettivi e le azioni del PRG. Essa è stata condotta con riguardo agli aspetti più rilevanti per la pianificazione ed il governo del territorio.

3.3.1 Interferenze con ZPS e SIC "Rete Natura 2000"

Per quanto riguarda l'interferenza con siti ZPS e SIC Rete Natura 2000, si rileva che la variante NON incide sugli ambiti con tale fine

3.3.2 Tutela e recupero del patrimonio storico architettonico (centri storici)

Per la disciplina degli interventi ammessi in centro storico il Comune di Levico Terme è dotato di uno specifico piano (P.G.T.I.S.). La variante in oggetto interessa un ambito del tutto esterno alla perimetrazione dei centri storici e non va ad interferire con la tutela del patrimonio storico e architettonico.

3.3.3 Patrimonio edilizio montano

Il Comune di Levico Terme non è dotato di uno specifico piano di tutela del patrimonio edilizio montano.

3.3.4 Dimensionamento residenziale

Il Comune di Levico Terme rientra nell'elenco di cui alla deliberazione G.P. n. 3015 di data 30.12.2005 e ss.mm. avente ad oggetto l'individuazione dei comuni in cui è necessaria una specifica disciplina degli alloggi per la residenza ordinaria e non ordinaria. La presente variante NON incide su tale dimensionamento, in quanto va a ripristinare la previsione vigente al momento della verifica relativa a tale aspetto. Si evidenzia inoltre che la Variante va ad interessare solo edifici di volumetria alquanto ridotta e ricadenti in area agropastorale. La realizzazione di alloggi per residenza non ordinaria è comunque già disciplinata dagli articoli 35 e 35bis delle NTA del PRG, che con la nuova pianificazione dell'area andranno ad essere applicati anche agli edifici di cui alla presente Variante.

3.3.5 Sistema infrastrutturale

La variante NON incide sul sistema infrastrutturale individuato dal vigente P.R.G..

3.3.6 Dotazione di servizi e attrezzature pubbliche

La ripianificazione dell'area NON incide sulla dotazione di servizi e attrezzature pubbliche, al contrario si pone l'obiettivo di ripristinare tale standard in coerenza con quanto previsto dal PAG Vetriolo.

Inoltre, non si prevede l'individuazione di nuove aree (rispetto a quelle già contenute nel PAG) per le quali si renda necessario procedere alla verifica degli standard di cui al D.M. 1444/1968. La dotazione complessiva del PRG rimane quindi immutata, così come l'incidenza delle aree destinate ad insediamento.

3.3.6 Sistema insediativo (produttivo e commerciale)

La variante NON incide su tali aspetti pianificatori in quanto non è prevista né l'individuazione di nuove aree a destinazione produttiva e/o commerciale, né l'introduzione di elementi che possano incidere su tali aspetti.

3.4 Coerenza esterna

3.4.1 Coerenza con il P.U.P.

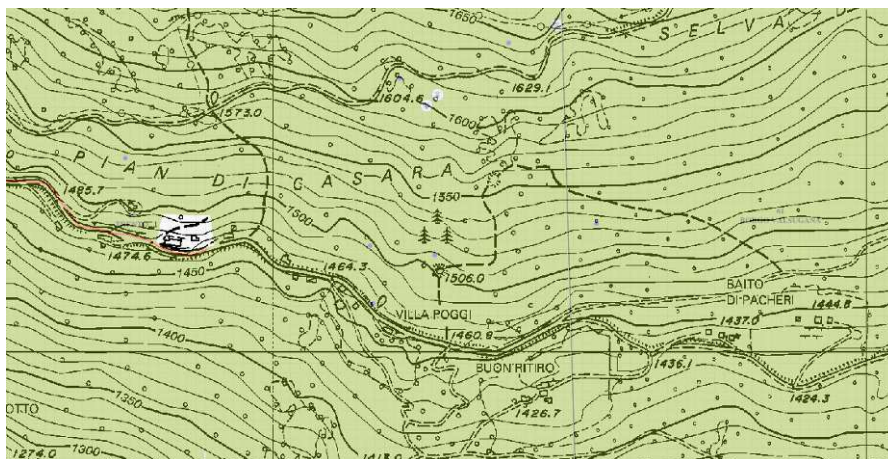
La verifica della coerenza con il P.U.P. è stata effettuata considerando le singole previsioni riportate nelle varie carte del piani provinciale.

INQUADRAMENTO STRUTTURALE

La carta dell'inquadramento strutturale del PUP costituisce la sintesi interpretativa del quadro conoscitivo del territorio provinciale nonché il riferimento per la definizione degli obiettivi e delle strategie da parte degli strumenti di pianificazione. Essa individua anche le invarianti, ovvero gli elementi territoriali che costituiscono le caratteristiche distintive dell'ambiente e dell'identità territoriale, in quanto di stabile configurazione o di lenta modificazione, e che sono meritevoli di tutela e di valorizzazione al fine di garantire lo sviluppo equilibrato e sostenibile nei processi evolutivi previsti e promossi dagli strumenti di pianificazione territoriale.

Il territorio oggetto della presente variante risulta da essa individuato come "Aree boscate" (fra le quali, a mente del titolo 11° delle NTA del PRG, rientrano le zone boschive forestali, le zone agropastorali e le zone improduttive), ad eccezione dell'intorno dell'edificio "maso al vecchio Vetriolo", che non presenta una specifica destinazione. Non è indicata la presenza di invarianti per l'area di Vetriolo.

La ripianificazione e le relative modifiche che si intendono apportare rispetto al PAG Vetriolo NON incideranno in alcun modo su tali destinazioni.



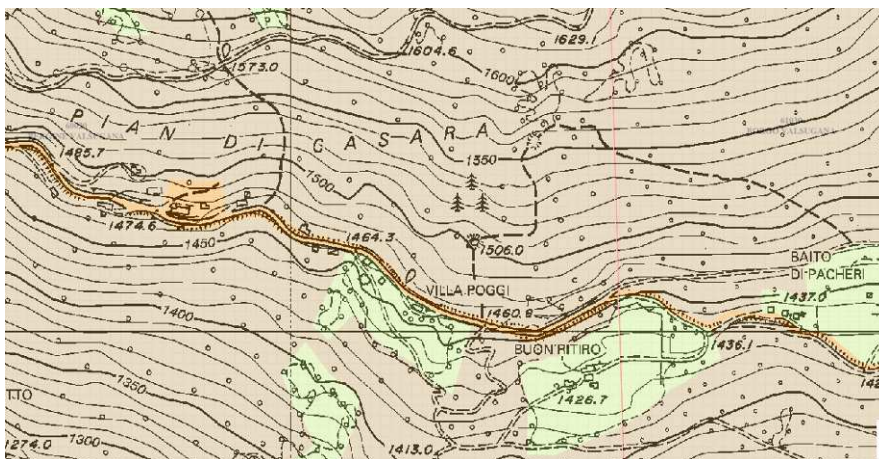
Estratto della tavola dell'Inquadramento Strutturale e della invarianti del PUP

CARTA del PAESAGGIO

La carta del paesaggio del PUP fornisce il quadro conoscitivo del territorio: l'analisi e l'interpretazione del sistema del paesaggio, inteso come sintesi dell'identità territoriale e delle invarianti, che gli strumenti di pianificazione territoriale assumono come riferimento al fine della definizione delle scelte di trasformazione e della conseguente valutazione della sostenibilità dello sviluppo, nonché del riconoscimento e della tutela dei valori paesaggistici.

Secondo la Carta del paesaggio del PUP, l'area interessata dalla variante è ricompresa fra ambiti di interesse forestale, pascoli e aree urbanizzate di recente (per la sola SP 11 e l'area del maso al Vetriolo Vecchio).

Le nuove destinazioni urbanistiche risultano essere compatibili con tale inquadramento.



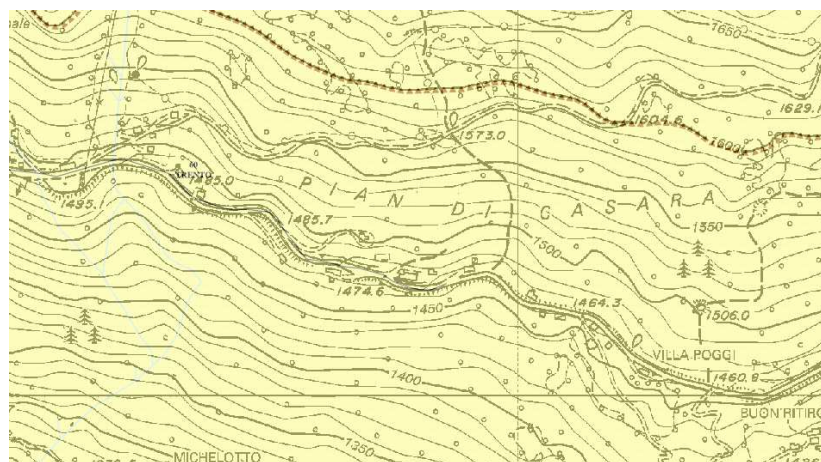
Estratto della tavola della Carta del Paesaggio del PUP

Le previsioni di variante, dal punto di vista di consumo del suolo, determineranno uno sviluppo limitato in termini di volumetria in rapporto all'estensione territoriale interessata dalla variante, che NON andrà ad incidere sugli aspetti riportati dalla Carta del Paesaggio.

CARTA delle TUTELE PAESISTICHE

La carta delle tutele paesistiche individua le aree di tutela ambientale, i beni ambientali ed i beni culturali. Le aree di tutela ambientale, in particolare, ricomprendono territori, naturali o trasformati dall'opera dell'uomo, caratterizzati da singolarità geologica, flori-faunistica, ecologica, morfologica, paesaggistica, di coltura agraria o da forme di antropizzazione di particolare pregio per il loro significato storico, formale e culturale o per i loro valori di civiltà.

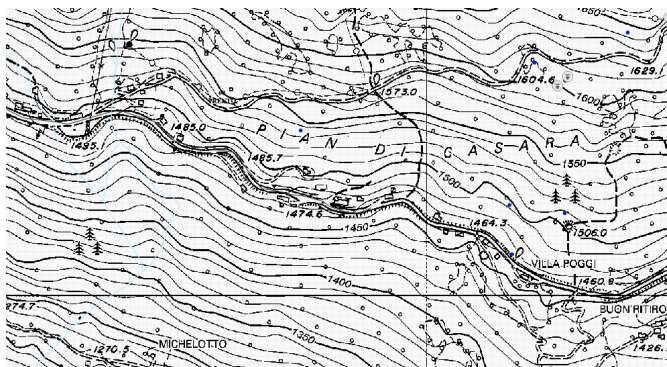
La zona oggetto di variante è interamente ricompresa all'interno dell'area di tutela ambientale individuata dalla Carta delle Tutele Paesistiche del PUP. Ciò costituisce ulteriore garanzia di controllo sulle opere realizzabili nell'area, che dovranno essere improntate al rispetto del contesto ambientale e saranno sottoposte al controllo della CPC.



Estratto della tavola Carta delle Tutele Paesistiche del PUP

CARTA delle RETI ECOLOGICHE

La tavola delle reti ecologiche e ambientali individua le aree interessate dalle reti idonee a interconnettere gli spazi e le risorse naturali sia all'interno del territorio provinciale che nei rapporti con i territori circostanti, in modo da assicurare la funzionalità ecosistemica e in particolare i movimenti di migrazione e dispersione necessari alla conservazione della biodiversità e degli habitat. Secondo la Carta delle Reti Ecologiche l'area oggetto di variante è inclusa in un'area "bianca" ed è interessata dalla presenza di sorgenti già censite dalla PAT. Per esse la Provincia si è dotata di una specifica carta dei pozzi, delle sorgenti selezionate e delle risorse idriche ed ha definito, nel rispetto delle norme in materia di igiene e salute pubblica, la disciplina per la tutela delle risorse idropotabili, individuando le relative aree di salvaguardia (zone di tutela assoluta, zone di rispetto idrogeologico, zone di protezione). La Variante non andrà in alcun modo ad incidere su tali aspetti.

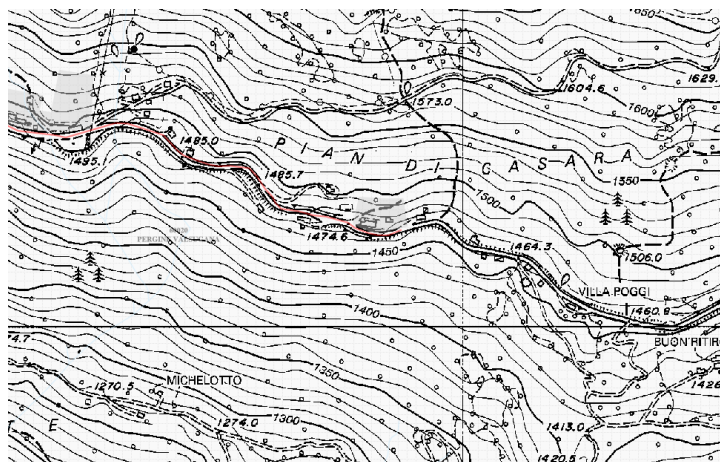


Estratto della Carta delle Reti Ecologiche del PUP

CARTA del SISTEMA INSEDIATIVO e delle RETI INFRASTRUTTURALI

La carta del sistema insediativo e reti infrastrutturali del PUP disciplina il dimensionamento residenziale, i servizi e le attrezzature di livello sovracomunale e i criteri generali per la programmazione urbanistica del settore commerciale. Stabilisce, inoltre, la disciplina delle aree individuate dalla tavola del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

La variante NON incide sugli aspetti riportati da questa Carta, che peraltro non riporta elementi di particolare rilevanza per l'area in esame.

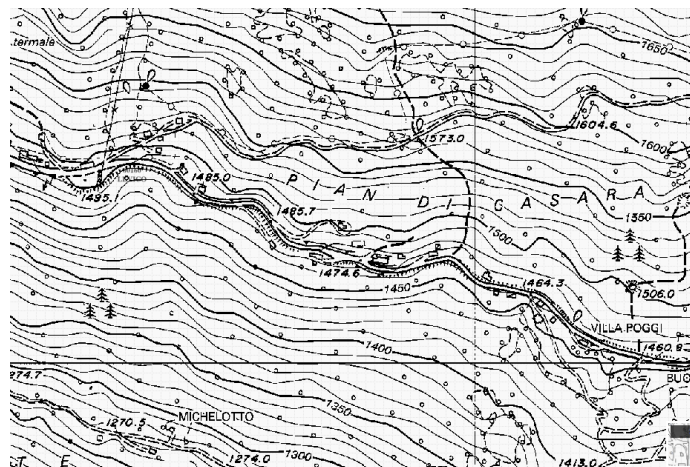


Estratto della Carta del Sistema Insediativo e delle Reti Infrastrutturali del PUP

CARTA delle AREE AGRICOLE di PREGIO e delle AREE AGRICOLE

La carta delle aree agricole del PUP contiene gli stralci planimetrici delle aree agricole e delle aree agricole di pregio, individuate nella carta del sistema insediativo e reti infrastrutturali.

L'area di interesse della Variante non è classificata dal PUP né area agricola di pregio né area agricola. La variante NON incide quindi su tali aspetti.



Estratto della Carta delle Aree Agricole di Pregio e delle Aree Agricole del PUP

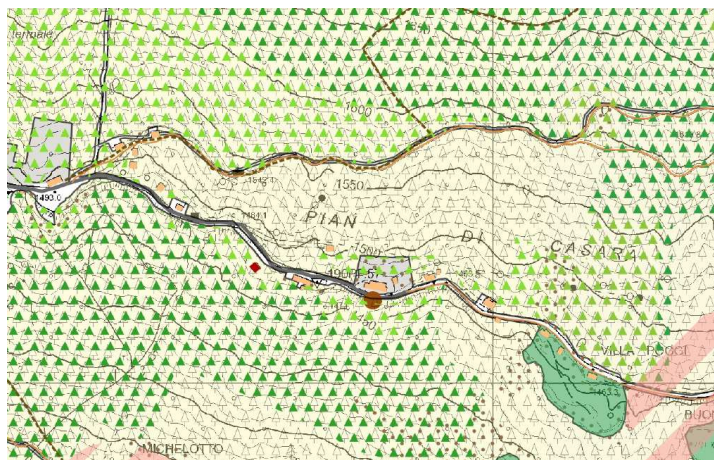
3.4.2 Coerenza con il P.T.C..

Rispetto al quadro complessivo delineato dal P.T.C., tenuto conto delle specificazioni riportate nelle pagine precedenti e negli elaborati progettuali orientativi della variante, si è verificata la coerenza in rapporto ai seguenti aspetti:

CARTA del PAESAGGIO

L'area di interesse rientra fra il sistema di paesaggi complessi di paesaggio forestale con boschi di pregio produttivo e turistico nonché area a bosco "normale". Gli edifici esistenti sono puntualmente individuati, così come le aree a destinazione insediativa (individuate dalla Variante come aree ricettive ed a servizi).

La Variante di fatto conferma le destinazioni impresse dal PAG Vetriolo e NON incide quindi negativamente sui sistemi complessi di paesaggio insediativo e di paesaggio forestale.

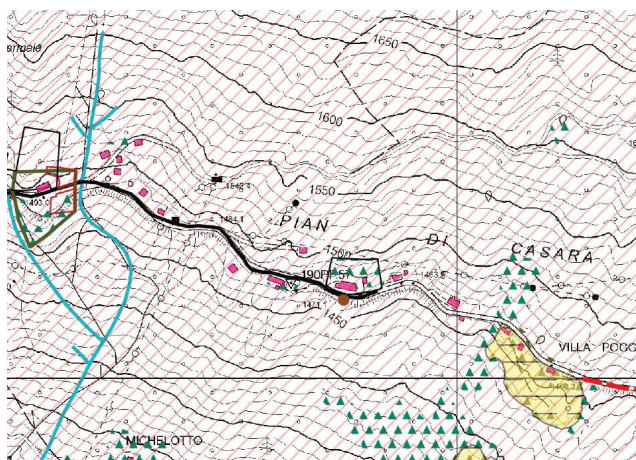


Estratto della Carta del Paesaggio del PTC

CARTA di REGOLA

La Carta di Regola riporta sostanzialmente le destinazioni precedentemente impresse dal PAG Vetriolo nonché l'individuazione delle aree boschive di neoformazione a potenziale recupero agricolo, corrispondenti alle superfici in cui si è avuto l'abbandono quasi totale degli edifici esistenti. Non sono riportate specifiche perimetrazioni relative ad ambiti di criticità, a testimonianza della bontà delle scelte operate dal PAG e riproposte con la presente Variante.

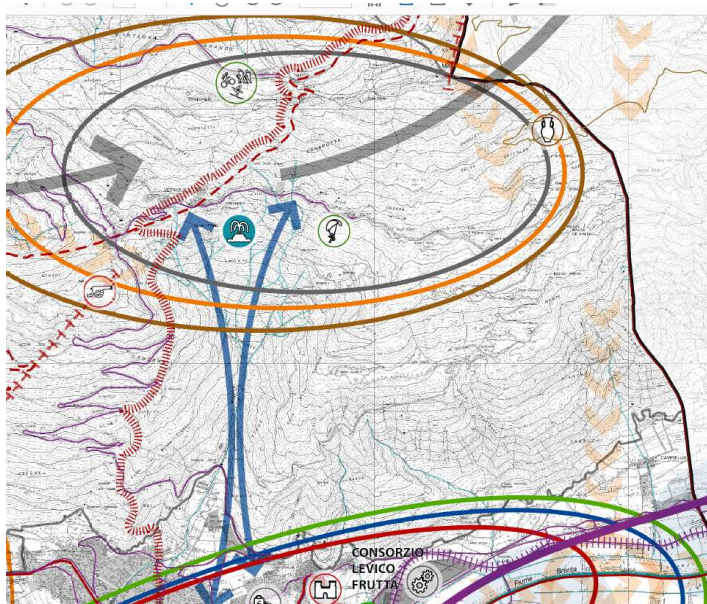
È quindi possibile affermare che la Variante NON incide negativamente sugli elementi evidenziati dalla carta di regola, anzi va a riproporre un sistema pianificatorio rivelatosi adeguato al fine di uno sviluppo sostenibile dell'area.



Estratto della Carta di Regola del PTC

CARTA delle VOCAZIONI

L'area di variante presenta una vocazione paesaggistica all'interno di un sistema di paesaggio naturale geologico/minerale, naturalistico e di valore ambientale e idrologico. Essa è inoltre all'interno di un sistema dal paesaggio costruito scavato. La Variante punta a mantenere in essere l'ambiente e la sua vocazione originaria.



Estratto della Carta di Regola delle vocazioni

CARTA della MOBILITA'

A Vetriolo è presente un punto panoramico nonché dei sentieri della SAT. La Variante NON incide su tali aspetti.



Estratto della Carta della Mobilità

CARTA dei SISTEMI NATURALISTICI

L'area è individuata a bosco e vede la presenza di sorgenti selezionate, nonché l'indicazione strategica di ampliamento del confine ATO (proposta Life10). Tali previsioni non rivestono carattere conformativo ma si evidenzia comunque che gli interventi previsti dalla Variante NON incidono sull'attuale assetto riportato dalla Carte dei Sistemi Naturalistici.



Estratto dei Sistemi Naturalistici

CARTA delle UNITA' di PAESAGGIO PERCETTIVO

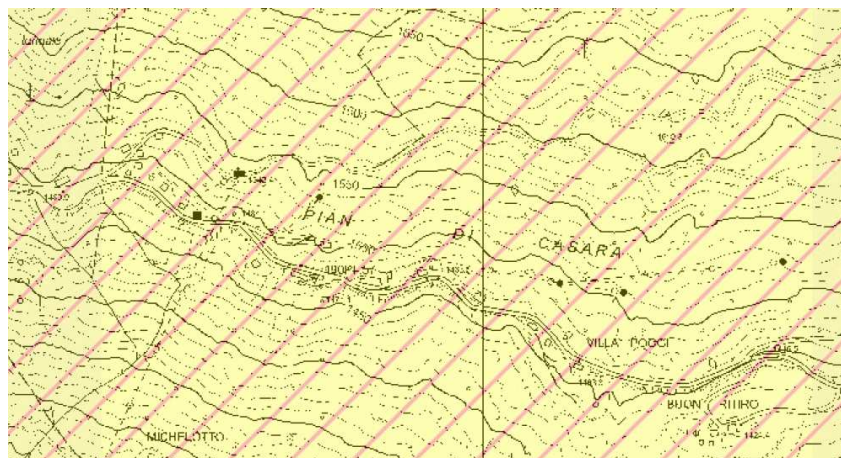
L'unità di paesaggio percettivo è di tipo alpino. La Variante, operando secondo scelte di inserimento ponderate e rispettose del contesto, valorizza il paesaggio esistente.



Estratto delle Unità di Paesaggio Percettivo

CARTA del SISTEMA di TUTELA PAESAGGISTICO-AMBIENTALE

Vetriolo è interamente inserito in area di tutela ambientale. Le previsioni della variante al PRG NON vanno ad incidere sugli elementi conformativi del PTC.



Estratto del Sistema di Tutela Paesaggistico-ambientale

4. CARATTERISTICHE degli EFFETTI e delle AREE che possono essere interessate sulla base dei criteri di cui all'allegato II del d.P.P. 14 settembre 2006, n. 15-68/Leg

Secondo quanto stabilito dall'allegato II, la valutazione della Variante deve considerare i seguenti aspetti:

- probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti;
- carattere cumulativo degli effetti;
- natura transfrontaliera degli effetti;
- rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti);
- entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate);
- dimensione delle aree interessate (uso di piccole aree a livello locale);
- valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:
 - a) delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale;
 - b) del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite;
 - c) dell'utilizzo intensivo del suolo;
- effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.

Gli effetti verranno in questa sede valutati con riferimento a:

- sistema aria
- sistema acqua;
- sistema suolo;
- sistema condizioni di pericolosità;
- sistema territorio, ecosistemi e biodiversità;
- sistema clima acustico;
- sistema mobilità e traffico;
- sistema energia;
- sistema rifiuti;
- sistema inquinamento elettromagnetico;
- sistema aspetti sociali ed economici;
- sistema salute umana;
- sistema spazio;

secondo la seguente scala ordinale:

- "-2" livello molto negativo;
- "-1" livello negativo;
- "0" livello non rilevante;
- "1" livello sufficiente;
- "2" livello buono;
- "?" livello non valutabile.

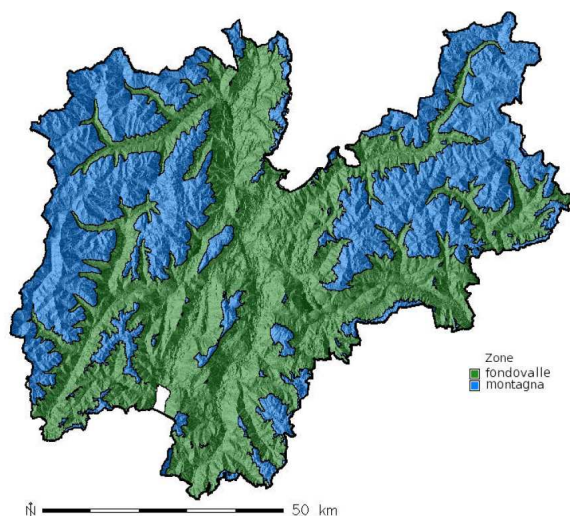
4.1 Sistema aria

4.1.1 Qualità dell'aria

La Provincia Autonoma di Trento ha avviato da diverso tempo una campagna di verifica della qualità dell'aria sull'intero territorio provinciale. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 è stata a tale scopo definita ed approvata, con deliberazione della G.P. n.1036 di data 20 maggio 2011, la nuova zonizzazione del territorio.

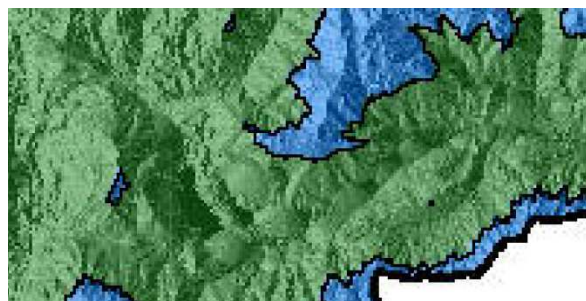
In particolare, per quanto riguarda l'Ozono, il territorio provinciale non presenta caratteristiche tali da poter definire zone a differente criticità e per tali motivi si è definita un'unica zona corrispondente ai confini amministrativi provinciali.

Per quanto riguarda invece tutti gli altri inquinanti è stata effettuata una distinzione fra la zona "Fondovalle", comprende le aree dove vi sono emissioni di inquinanti e presenza di popolazione, e la zona "Montagna", corrisponde al territorio in cui emissioni di inquinanti e popolazione sono presenti in modo non significativo. La transizione fra una e l'altra area è stata posta convenzionalmente in corrispondenza della quota altimetrica dei 1500 m s.l.m., in modo da includere nel "Fondovalle" tutti i centri abitati ed oltre il 99% della popolazione.



Le zone "Fondovalle" e Montagna" del progetto di controllo della qualità dell'area

(fonte: www.appa.provincia.tn.it)



Dettaglio relativo all'area di Levico
(fonte: www.appa.provincia.tn.it)

L'area di Vetriolo oggetto di ripianificazione è posta solo in minima parte al di sotto dei previsti 1.500 m s.l.m. ed è caratterizzata dalla presenza non significativa di sorgenti emissive e di popolazione. Ancorché formalmente in parte rientrante nel "Fondovalle", ai fini della valutazione si assume, con buona approssimazione, che Vetriolo rientri nell'area "Montagna". Per tale zona la PAT ha confermato, con d.G.P. 2338 di data 16.12.2016, per tutti gli inquinanti la classificazione minore della soglia di valutazione inferiore. Ciò premesso, si evidenzia che la ripianificazione dell'area non prevede l'insediamento di nuove od ulteriori fonti di emissioni, rimanendo le destinazioni d'uso invariate e circoscritte alla frequentazione abituale dell'area. Eventuali operazioni di recupero e ampliamento degli edifici esistenti potranno portare ad un aggravio delle emissioni limitato nel tempo e sicuramente non tale da creare ripercussioni permanenti sullo stato di qualità dell'aria. Le emissioni di inquinanti potranno essere comunque attenuate con l'utilizzo di adeguati procedimenti costruttivi all'interno delle singole aree di cantiere.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.1.2 Emissioni di inquinanti indotte dalla ripianificazione

La ripianificazione in oggetto non induce pressioni di segno negativo sulla qualità dell'aria, quali:

- emissioni atmosferiche degli autoveicoli privati di proprietà degli utenti dei fabbricati;
- emissioni atmosferiche da impianti termici civili a servizio delle strutture esistenti o di progetto.

Infatti, con la ripianificazione vengono riproposte le destinazioni già previste dal PAG Vetriolo, senza introdurre elementi di novità in merito alla destinazione urbanistica.

Si evidenzia che gli ampliamenti volumetrici ammessi hanno lo scopo di consentire unicamente l'adeguamento funzionale degli edifici, in quanto le volumetrie in gioco risultano in genere estremamente contenute e relative ad immobili unifamiliari.

Le aree ricettive che vengono reintrodotte, inoltre, prevedono la possibilità di ampliamento con il fine di consentirne la riqualificazione a livello energetico, in modo da favorire la sostituzione degli attuali impianti di riscaldamento (vetusti e poco performanti) con sistemi più moderni e ambientalmente sostenibili nonché la realizzazione di cappotti termici adeguati alle condizioni del luogo.

Le due zone per attrezzature civili –amministrative, anch'esse già previste dal PAG, presentano caratteristiche peculiari (vicinanza alla S.P. 11, acclività, presenza di strade, torrenti, distanza da Levico Terme, esiguo numero di abitanti, ...) tali da non rendere di fatto conveniente la realizzazione di strutture pubbliche se non, eventualmente, di parcheggi o piccoli immobili per soddisfare le esigenze contingenti relative allo stazionamento dei veicoli o per particolari necessità legate alle attività praticate a Vetriolo.

Infine, si evidenzia che gli eventuali incrementi di traffico veicolare non potranno essere tali da comportare innalzamenti significativi degli inquinanti atmosferici, in quanto gli edifici esistenti sono destinati a residenza non ordinaria e gli ampliamenti proposti sono calibrati in modo tale da ammettere la sola riqualificazione funzionale delle residenze e delle attività presenti (ed i cui utenti si ipotizza non aumenteranno in modo significativo ai fini delle emissioni veicolari).

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.1.3 Parcheggi

La ripianificazione in oggetto prevede (così come il PAG Vetriolo) l'individuazione di un'area a parcheggio per un totale di poco più di 1.700 m². Ciò consentirà di poter progettare in modo razionale la distribuzione degli stalli di sosta, ad oggi non regolamentati e quindi utilizzati in maniera non ottimale. La presenza, di fatto, di un numero di parcheggi superiore a quello attualmente presente (da imputare, appunto, alla mancata individuazione precisa degli stalli di sosta) consente:

- di ridurre i tempi di transito lungo la S.P. 11 di Vetriolo per la ricerca di un parcheggio;
- di evitare fenomeni di "parcheggio selvaggio" lungo la S.P. 11 che, a seguito della parziale occupazione della sede stradale, portano al rallentamento del traffico automobilistico con conseguente aumento della frazione di inquinanti (in quanto il funzionamento dei motori a bassi regimi con cambi di marcia, frenate e quant'altro comporta maggiori emissioni).

Questi fattori contribuiranno a migliorare l'aspetto relativo alla carenza di parcheggi ed all'inquinamento da "traffico lento".

Valutazione: 1 (livello sufficiente)

4.1.4 Verde

Nella ripianificazione vengono riproposte le stesse aree a bosco ed agropastorali individuate dal PAG, ma non vengono individuate specifiche zone a verde. L'elemento in questione non risulta per tali motivi valutabile.

Valutazione: ? (livello non valutabile)

4.1.5 Impianti per la produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili

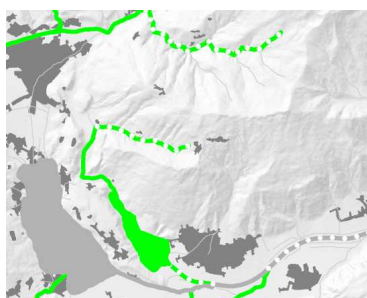
La ripianificazione dell'area non prevede una specifica disciplina relativa alla produzione di acqua calda sanitaria da fonti rinnovabili. L'elemento in questione non risulta per tali motivi valutabile.

Valutazione: ? (livello non valutabile)

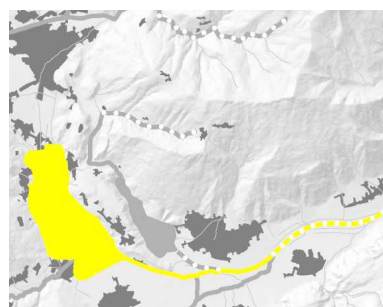
4.2 Sistema acqua

4.2.1 Qualità delle acque superficiali e sotterranee

La Provincia autonoma di Trento ha costruito la rete di monitoraggio basandosi sull'analisi delle componenti ambientali chimico-fisiche e biologiche delle acque, secondo quanto previsto dalle leggi europee ed italiane in materia. Per poterne accertare la qualità è necessario effettuare delle analisi specifiche su corsi d'acqua, laghi e acque sotterranee. Questo tipo di esame viene realizzato periodicamente a cura di APPA e i dati raccolti vengono utilizzati per attuare azioni di tutela e risanamento delle acque e di informazione, formazione ed educazione ambientale.



Estratto della mappa della PAT relativa allo stato ecologico dei corpi idrici fluviali (stato elevato – stato buono)

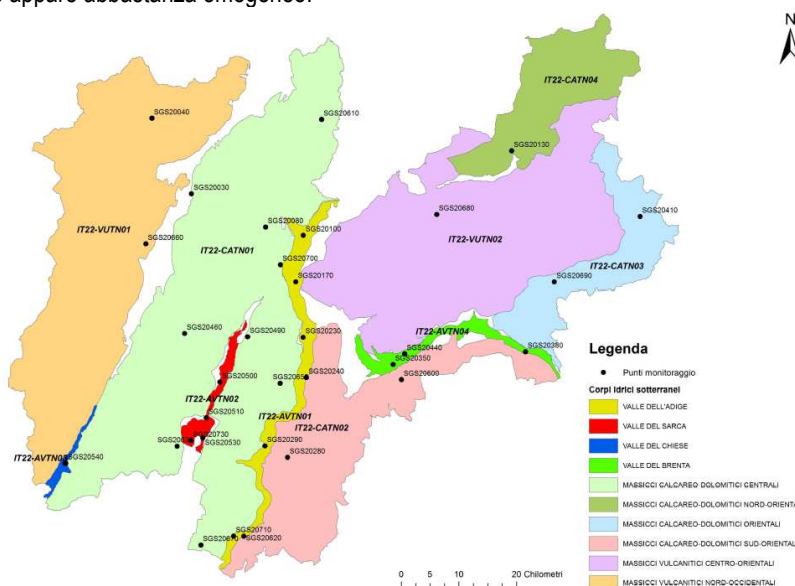


Estratto della mappa della PAT relativa allo stato ecologico dei corpi idrici fluviali (stato scarso – stato sufficiente)

Per l'area di Vetriolo la PAT non ha individuato la presenza di corpi idrici fluviali da sottoporre a controllo ed a verifica della qualità delle acque, come risulta negli estratti riportati sopra.

Per quanto attiene invece i corpi idrici sotterranei, i criteri per la loro individuazione sono stati approvati con D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30. Seguendo questi criteri il territorio della Provincia di Trento può essere suddiviso in vari complessi idrogeologici, fra cui quello delle vulcaniti (che comprende i gruppi legati a rocce di origine magmatica e metamorfica) di cui fa parte l'area di Vetriolo.

All'interno di ciascun complesso idrogeologico sono stati individuati vari corpi idrici sotterranei; quello di interesse per Vetriolo è identificato dal codice IT22-VUTN02 e comprende gli acquiferi che si trovano nell'area Centro Orientale della Provincia caratterizzata dalla Piattaforma Porfirica Atesina, una vasta zona di origine vulcanica che comprende la catena del Lagorai ed il Massiccio di Cima d'Asta. Quest'ultimo è costituito da rocce vulcaniche e metamorfiche ed ha una notevole estensione areale comprendendo gran parte del Trentino Centro-Orientale. La piattaforma è delimitata ad Ovest dalla Valle dell'Adige, a Sud dalla Valsugana, ad Est dalla Valle del Primiero ed a Nord si estende nel territorio della Provincia di Bolzano. La circolazione idrica è localizzata nelle porzioni superficiali e fratturate dell'ammasso roccioso e pertanto gli acquiferi presenti appaiono piuttosto limitati e caratterizzati da un numero ridotto di sorgenti con portate di scarsa entità. E' comunque possibile considerarli un corpo idrico unitario in relazione al chimismo delle acque che appare abbastanza omogeneo.



Rappresentazione cartografica dei corpi idrici sotterranei della Provincia di Trento
(sito www.appa.provincia.tn.it)

Uno degli elementi che incide in maniera significativa sulla qualità delle acque è costituito dalle informazioni relative a diverse tipologie di attività antropiche, dalle quali discendono direttamente i carichi inquinanti che possono portare ad una modifica degli equilibri idrici in essere. Vi sono anche altre tipologie di pressioni insistenti sui corpi idrici che dipendono da vari fattori, spesso non noti e/o di difficile quantificazione. I più rilevanti sono la portata naturale dei corsi d'acqua, la capacità di diluizione ed autodepurazione, gli effetti di concomitanza di diverse pressioni, le peculiarità idro-geologiche dei singoli tratti.

L'insieme di questi fattori, di difficile determinazione, rende quindi complessa la valutazione della significatività delle pressioni e quindi dell'entità dei potenziali impatti.

Nel momento in cui si procede alla modifica della destinazione urbanistica di un'area interessata da un corso idrico, risulta quindi necessario verificare ed analizzare se ed in che misura la nuova pianificazione può incidere sulla qualità del corso idrico stesso. In tale prospettiva, si individuano due elementi fondamentali da tenere in considerazione:

- l'aumento significativo del carico antropico (soprattutto se di tipo permanente);
- l'introduzione di destinazioni che permettono l'insediamento di attività potenzialmente pericolose (in termini di rilascio di agenti inquinanti).

Sono questi i due elementi sui quali agisce la pianificazione urbanistica, due elementi che, a differenza di quasi tutti gli altri fattori, sono controllabili e quantificabili dall'uomo.

Nel caso di Vetriolo, la ripianificazione non prevede un incremento degli abitanti insediabili in maniera permanente, se non a seguito del recupero degli edifici esistenti (in particolare per quanto riguarda la l'ex-albergo Miramonti). Tale possibilità era peraltro già prevista dal PAG Vetriolo, quindi la ripianificazione non introduce delle novità in tal senso.

Le destinazioni reintrodotte non prevedono la possibilità di avviare attività produttive che possano comportare potenziali pericoli per le acque: sono previste zone boschive, agropastorali, ricettive, per attrezzature civili e amministrative, parcheggi e la viabilità.

Si ritiene di conseguenza che la ripianificazione di Vetriolo non influirà negativamente sull'attuale stato qualitativo delle acque superficiali e sotterranee.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.2.2 Disponibilità idropotabile

Le derivazioni idriche sono attuate mediante opere o interventi che intercettano sorgenti, corsi d'acqua, laghi ed anche la falda sotterranea. Le derivazioni idriche si possono suddividere in due grandi categorie:

- le grandi derivazioni idroelettriche;
- le rimanenti derivazioni idriche.

Lo strumento provinciale che definisce il quadro di riferimento per l'utilizzo delle acque pubbliche è il PGUAP (Piano generale di utilizzazione delle acque pubbliche), che ha introdotto significative disposizioni volte al contenimento dei consumi nonché nuovi criteri per il rilascio delle concessioni anche in relazione alla tutela delle acque, in particolare l'obbligo di rilasciare in alveo il Deflusso Minimo Vitale (DMV) cioè la portata minima che garantisca il mantenimento della qualità del corpo idrico sotteso.

Nel caso di Vetriolo, la ripianificazione non individua aree in cui realizzare opere per derivazioni idroelettriche, né l'insediamento di attività produttive che possano richiedere il ricorso ad altre tipologie di derivazioni idriche per i propri processi produttivi.

La località è peraltro servita da un acquedotto pubblico, che rende quindi non necessario l'utilizzo di sorgenti ai fini del rifornimento idrico. La variante non inciderà, in questo senso, sulla disponibilità idropotabile dell'abitato.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.2.3 Acque di scarico e fitofarmaci

Fra le problematiche che influiscono sulle acque superficiali e sotterranee grande rilevanza riveste la questione relativa alle acque di scarico. Esse, in particolare, possono portare a due tipologie di inquinamento:

- inquinamento localizzato;
- inquinamento diffuso.

Nel primo caso, l'inquinamento è causato principalmente dagli scarichi nelle acque superficiali degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed industriali. Per tale aspetto si evidenzia che la Variante non prevede la possibilità di insediare tali attività a Vetriolo. Un'ulteriore tipologia di inquinamento localizzato è costituito dagli scarichi puntuali civili in suolo di acque inquinate, che a livello provinciale sono attualmente limitati a piccole realtà insediative di montagna con utilizzo in genere stagionale. Vetriolo rientra fra queste, ma ad oggi gli edifici sono dotati di fossa Imhoff e qualsiasi intervento edilizio deve garantire questa modalità di raccolta e trattamento degli scarichi. Non è invece presente un sistema di collettamento dei reflui, anche se si evidenzia che gli scarichi civili, stante la destinazione d'uso degli immobili, è limitata. Nel caso delle acque meteoriche di lavaggio dei piazzali (dette "acque di prima pioggia"), nel caso di realizzazione del parcheggio pubblico saranno realizzati i necessari disolea tori, andando così a migliorare la situazione attuale.

Possono costituire fonte di contaminazione puntuale della falda i percolati delle discariche realizzate, peraltro non previste dalla Variante.

Per quanto attiene invece l'inquinamento diffuso, esso è strettamente riconducibile all'uso del suolo la cui destinazione è definita dagli strumenti urbanistici locali. I corsi d'acqua superficiali che possono risentire dei problemi da inquinamento diffuso sono soprattutto quelli adiacenti a zone agricole a frutteto (specialmente nei fondovalle) in cui si possono riscontrare rilevanti concentrazioni di fitofarmaci, e quelli interessati da spargimento dei liquami sui terreni, per i quali si riscontrano concentrazioni di sostanza organica di rilievo. La Variante non individua, per Vetriolo, aree agricole, bensì solo aree agropastorali, destinate prevalentemente all'agricoltura di alta quota, all'alpeggio, al pre- e al post-alpeggio. In tali aree, tuttavia, ad oggi non sono presenti colture di alcun tipo, sia perché in genere costituiscono il terreno di pertinenza di edifici utilizzati per il tempo libero, sia perché le condizioni ambientali (in particolare la quota) non risultano favorevoli alla piantumazione di alberi o coltivazioni che necessitano dell'uso di fitofarmaci.

Anche in questo caso, quindi, la Variante non introduce elementi peggiorativi rispetto alla previsione del PAG Vetriolo.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.3 Sistema suolo

4.3.1 Impermeabilizzazione del suolo

La realizzazione degli interventi previsti dalla Variante non comporta una impermeabilizzazione del suolo tale da costituire una problematica rilevante. La quasi totalità delle aree, infatti, è prevista a bosco o ad agropastorale, ed in molti casi è prescritta la pavimentazione delle aree di pertinenza degli edifici mediante materiale permeabile (prato, stabilizzato o simile).

Nel caso delle aree per attrezzature civile – amministrative, fermo restando quanto già indicato nei paragrafi precedenti in merito all'ipotetico effettivo utilizzo delle superfici a tale scopo, si evidenzia che il rapporto di copertura non potrà comunque superare un ben determinato limite, appunto al fine di evitare problemi di deflusso in caso di piogge. L'unica area che potrebbe potenzialmente essere oggetto di impermeabilizzazione è costituita dal parcheggio, già in parte asfaltato, ma una corretta progettazione eviterà qualsiasi problematica in materia.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.3.2 Inquinamento del suolo

Per tale aspetto si rimanda al capitolo relativo al sistema acqua, in particolare la parte che tratta dello scarico delle acque.

4.4 Sistema condizioni di pericolosità

4.4.1 Pericolosità idrogeologica

L'area oggetto di Variante costituisce la parte più stabile di Vetriolo, di per sé caratterizzato da una situazione geologica oggetto di particolare attenzione da parte del Servizio Geologico della PAT.

La PAT si è da tempo dotata di uno specifico strumento che individua le aree a rischio idrogeologico su tutto il territorio provinciale in ottemperanza a quanto stabilito dal decreto legge n. 180 del 11.06.98 e secondo le indicazioni del relativo atto di indirizzo emanato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29.09.98. si tratta del Piano Generale per l'Utilizzazione delle Acque Pubbliche (PGUAP), che la Provincia ha adottato d'intesa con lo Stato.

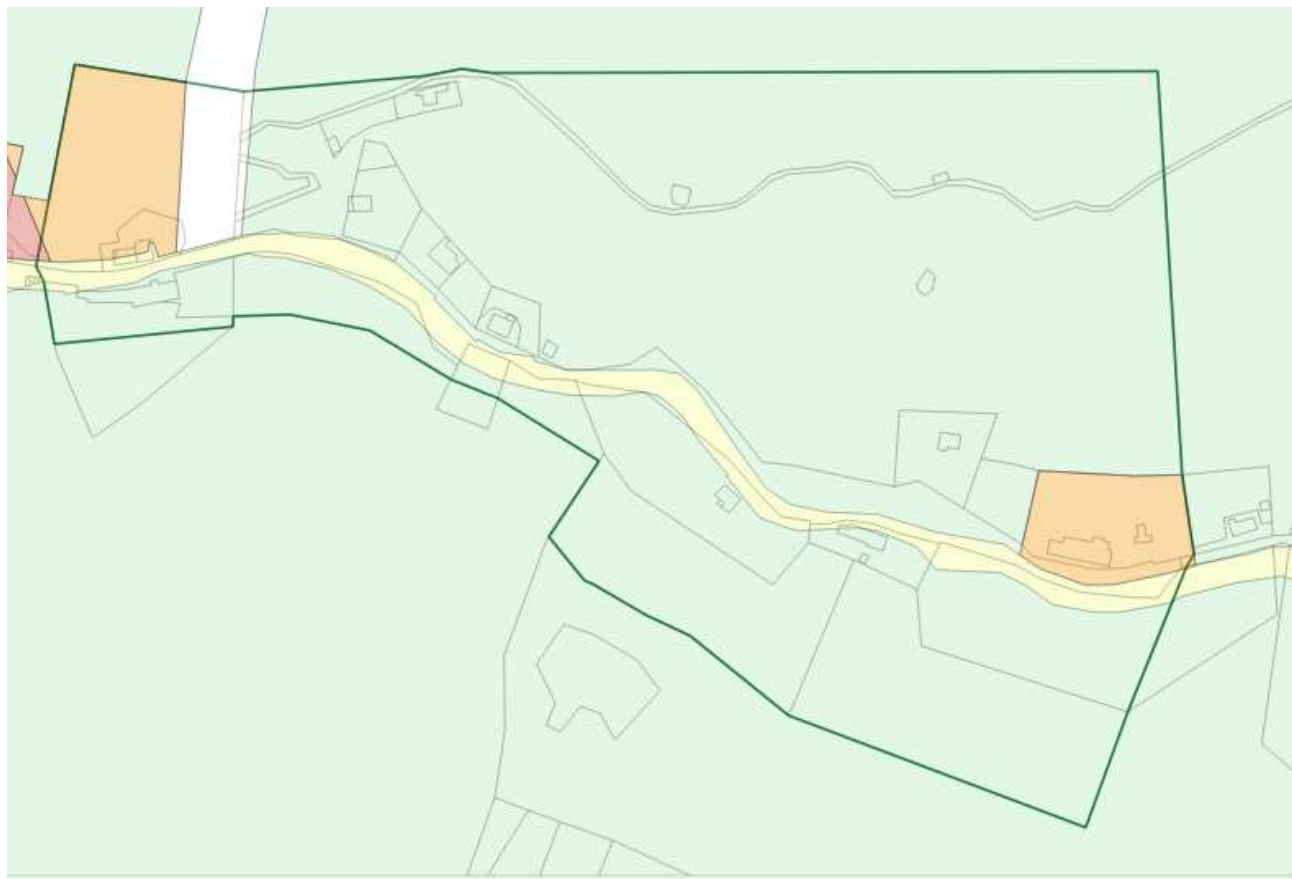
L'area provinciale è stata quindi suddivisa in areali con diverso grado di rischio idrogeologico, con valori compresi tra 0 e 1. Si sono previste quattro classi (R4 molto elevato, R3 elevato, R2 medio, R1 moderato), individuate costruendo preventivamente la carta della pericolosità idrogeologica (derivata essenzialmente dalla carta di "Sintesi Geologica" del PUP) e la carta del valore d'uso del suolo (che ricalca le destinazioni impresse ai suoli dal PRG).

L'area di Vetriolo, nelle parti in cui sono presenti edifici, rientra per la quasi totalità in zona a rischio R1 (moderato), un edificio e l'area a parcheggio sono inseriti in parte in zona R1 ed in parte in zona R2, il maso al Vetriolo Vecchio è in zona R2 ed R3 e gli immobili dell'ex-albergo Miramonti sono in zona R3 (elevato). In merito agli edifici ricompresi in tutto od in parte nella classe di rischio R3 si evidenzia che per essi sono stati esperiti dai privati degli specifici studi di compatibilità per la realizzazione di interventi di recupero e ampliamento, come imposto dall'articolo 17 *"Interventi consentiti nelle aree R3"* delle Norme di Attuazione del PGUAP. In essi sono state analizzate le condizioni di rischio e sono stati definiti gli accorgimenti costruttivi di carattere strutturale, localizzativo e architettonico per la realizzazione degli interventi nonché quelli per la loro utilizzazione al fine di tutelare l'incolumità delle persone e di ridurre la vulnerabilità dei beni.

Nella ripianificazione, poiché vengono riproposte le destinazioni urbanistiche (ovvero, per il calcolo del rischio idrogeologico, gli usi del suolo) vigenti al momento dell'individuazione delle classi di rischio, la Variante non incide in alcun modo sull'assetto idrogeologico già individuato dalla PAT. Gli interventi oggetto degli studi di compatibilità, già visionati dalla PAT, sono inoltre tali da diminuire la classe di rischio per le aree a rischio idrogeologico elevato, facendole rientrare nella classe R2.

La Variante NON incide quindi negativamente sul rischio idrogeologico,

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

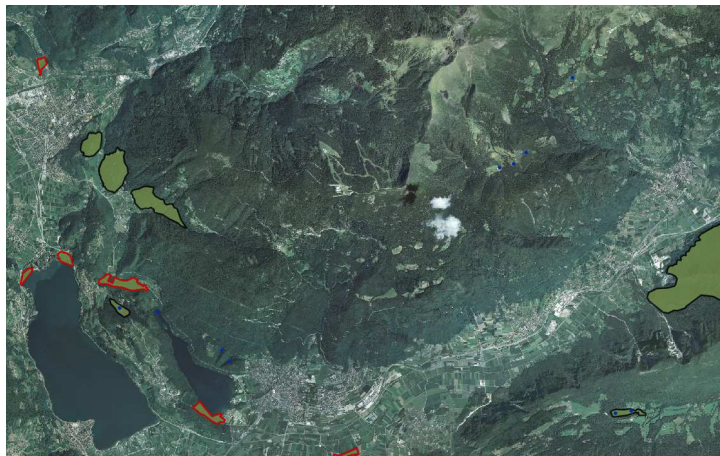


Estratto del PGUAP (rischio idrogeologico)

4.5 Sistema territorio, ecosistemi e biodiversità

4.5.1 Aree di interesse naturalistico

Nell'area oggetto di Variante non sono presenti aree di interesse naturalistico.



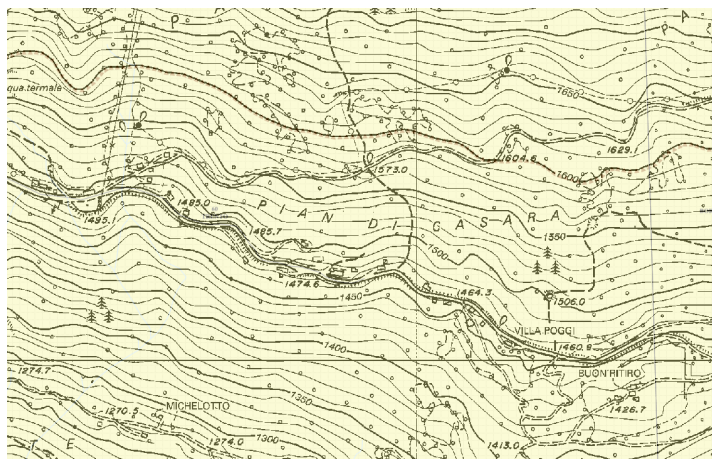
L'insieme delle aree di interesse naturalistico presenti nell'intorno di Vetriolo
(fonte: <https://webgis.provincia.tn.it>)

Valutazione: ? (livello non valutabile)

4.5.2 Aree a vincolo paesaggistico

L'area oggetto di Variante è interamente ricompresa fra le aree di tutela ambientale, per le quali ogni intervento deve essere valutato dalla competente commissione della Comunità di Valle al fine di verificarne la compatibilità con il contesto paesaggistico nel quale esso di inserisce.

La Variante non incide in tal senso sulle previsioni del PUP.



L'area di Vetriolo, soggetta a tutela ambientale
(fonte: <https://webgis.provincia.tn.it>)

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.5.3 Aree a vincolo archeologico

Nella zona non sono presenti aree soggette a vincolo archeologico.

Valutazione: ? (livello non valutabile)

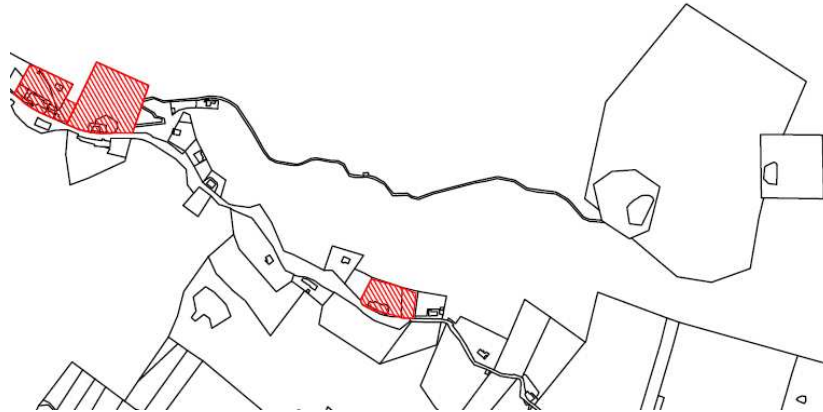
4.6 Sistema clima acustico

4.6.1 Zonizzazione acustica ed emissioni di rumore indotte dalla Variante

Il Comune di Levico Terme è dotato di uno specifico Piano di Zonizzazione Acustica, che distingue per Vetriolo due tipologie di aree di clima acustico:

- le aree rurali;
- le aree di intensa attività umana.

Fra queste ultime sono inclusi i lotti facenti capo al maso al Vetriolo Vecchio e l'ex-albergo Miramonti, ovvero le particelle destinate dal PAG ad attività ricettive.



Estratto del piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Levico Terme

La Variante non introduce modifiche del clima acustico, in quanto conferma le destinazioni del PAG e non prevede la realizzazione di nuove infrastrutture o l'insediamento di nuove attività che potrebbero portare ad un peggioramento del clima acustico. Le trasformazioni (intese come recuperi ed ampliamenti) degli immobili esistenti sono del tutto compatibili con la zonizzazione acustica dell'area, e quindi non comporteranno la realizzazione di sorgenti di rumore significative. Non si prevedono inoltre incrementi di traffico che vadano ad imprimere un segno negativo all'attuale clima acustico.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.6.2 Recettori sensibili

A Vetriolo non sono presenti recettori sensibili quali case di riposo, scuole, ospedali, residenze psichiatriche o nidi per l'infanzia, che sono tutti localizzati nel fondovalle.

Valutazione: ? (livello non valutabile)

4.7 Sistema mobilità e traffico

4.7.1 Condizioni di mobilità e traffico veicolare indotto dalla Variante

La zona soggetta a ripianificazione è servita da un'unica strada carrabile, la S.P. 11 di Vetriolo, che si attesta nel lato a valle dell'area e la attraversa longitudinalmente da ovest ad est. Questa viabilità mette in comunicazione la frazione con il Comune di Pergine Valsugana (loc. Compet) e con Levico Terme ad ovest, con i baiti di Vetriolo e ancora Levico Terme ad ovest (passando dalla previsione urbanistica di "Viabilità- strada esistente di 4^ categoria" alla previsione di "viabilità – strada locale di potenziamento" in corrispondenza della fine dell'area bianca, presso l'ex-albergo Miramonti – ove la sua denominazione cambia da S.P. 11 di Vetriolo a "Strada dei baiti").

La ripianificazione prevista dalla Variante prevede di mantenere l'attuale previsione urbanistica della S.P. 11 di Vetriolo e, non andando a modificare l'assetto già impresso dal PAG Vetriolo, non comporta un aumento od una concentrazione significativa di traffico veicolare.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.7.2 Parcheggi

La Variante prevede la riproposizione del parcheggio antistante il maso al Vetriolo Vecchio, permettendo in tal modo la realizzazione di un adeguato numero di stalli di sosta ben individuati e usufruibili. Ciò consentirà di sfruttare al massimo la superficie disponibile, andando a creare una suddivisione ordinata, ottimizzata e regolamentata degli spazi.

Ciò costituisce un valore aggiunto in quanto, come già riportato nei paragrafi precedenti, consentirà di limitare il fenomeno dei "parcheggi selvaggi" (con parziale occupazione della carreggiata) lungo la S.P. 11 di Vetriolo e ridurrà i tempi di transito dei veicoli per la ricerca di uno stallone di sosta, con notevoli benefici sul sistema mobilità e traffico.

Valutazione: 1 (livello sufficiente)

4.8 Sistema energia

4.8.1 Consumi di energia elettrica, gas ed acqua indotti dalla Variante

La Variante ripropone le destinazioni urbanistiche e d'uso degli edifici già consolidate con il PAG Vetriolo, ammettendo delle possibilità di ampliamento che non comporteranno un aumento significativo nei consumi di cui all'oggetto.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.9 Sistema rifiuti

4.9.1 Produzione di rifiuti

La ripianificazione prevista dalla variante non andrà ad aggravare significativamente il sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti presenti sul territorio comunale. Non si andranno in particolare a prevedere destinazioni urbanistiche che comportino la produzione di rifiuti diversi da quelli di tipo civile, ovvero prodotti da attività residenziali (temporanee) e da pubblici esercizi. Tenuto conto delle entità degli ampliamenti ammessi, è lecito supporre che essi non incideranno nemmeno sul sistema della raccolta differenziata.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.10 Sistema inquinamento elettromagnetico

4.10.1 Elettrodotti

La ripianificazione prevista dalla variante non prevede l'individuazione di nuovi elettrodotti ulteriori rispetto a quelli esistenti.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.11 Sistema aspetti sociali ed economici

4.11.1 Dotazioni di standard urbanistici

La verifica del rispetto degli standard minimi di cui al D.M. 1444/68 è stata compiuta con riferimento alle previsioni edificatorie contenute nella Variante e sulla base di quanto previsto dall'articolo 3 "Rapporti massimi, tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e gli spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi", all'articolo 4 "Quantità minime di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi da osservare in rapporto agli insediamenti residenziali nelle singole zone territoriali omogenee" e dall'articolo 5 "Rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti produttivi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi" del medesimo decreto. Tali articoli prevedono che nel caso di realizzazione per i nuovi insediamenti residenziali deve essere assicurato ad ogni abitante – insediato o da insediare- una dotazione minima di 18 m² di standard urbanistici.

Nel caso della Variante, non si prevede l'individuazione di nuove aree residenziali, ma il ripristino di una situazione già contenuta nel vigente PRG. Non vengono quindi modificate le quantità di standard già in essere a livello comunale.

Sulla scorta degli articoli di cui sopra è stata comunque effettuata una verifica della situazione attualmente riscontrabile sul territorio comunale. La verifica è stata effettuata ex-novo, in quanto non contenuta nei documenti del vigente piano.

Si legge infatti nella Relazione Illustrativa:

“Gli standard minimi di Legge (sia delle aree per attrezzature pubbliche che delle aree a verde pubblico) sono ampiamente soddisfatti nell’ambito della pianificazione vigente, e la nuova variante prevede un ulteriore significativo incremento di spazi pubblici.”

E ancora:

“Le aree a parcheggio erano sufficientemente dimensionate nel P.R.G. vigente.
La variante del P.R.G. di Levico Terme incrementa sostanzialmente tali aree rispetto alla pianificazione vigente .
Pertanto trattandosi di una variante, si è ritenuto di non procedere alla redazione di calcoli analitici, risultando soddisfatto, con gli ampliamenti proposti, il dimensionamento di tali aree rispetto agli standard di Legge previsti.”

A livello generale è vero che gli standard urbanistici risultano ampiamente soddisfatti, nel caso non si ponga attenzione ai soggetti intestatari del diritto di proprietà delle singole particelle.

Un’analisi più dettagliata si rende però necessaria in questa sede, in quanto è necessario per l’amministrazione capire se tali standard risultano rispettati considerando le sole aree di proprietà pubblica, sia questa comunale o provinciale. Al fine della verifica si sono quindi isolate le zone intestate al Comune di Levico Terme ed alla Provincia Autonoma di Trento, confrontando poi i dati ottenuti con la superficie minima di standard prevista dal citato decreto 1444/1968. Si rileva in merito che per il calcolo di quest’ultima si è fatto riferimento alla stima della popolazione residente al 2021, senza tenere conto di eventuali presenze turistiche stagionali.

Dai dati riportati nella seguente tabella (si veda la pagina successiva) è quindi emerso che lo standard critico è costituito dai parcheggi, per i quali a livello di previsione urbanistica (considerando le sole aree di proprietà pubblica) si ha un sottodimensionamento.

Considerando però le aree a parcheggio effettivamente presenti sul territorio comunale anche se non classificate come tali a livello cartografico, compresi i parcheggi derivanti dalle convenzioni pubblico-privato ed i parcheggi in fase di realizzazione, lo standard risulta ampiamente soddisfatto.

Ciò non toglie che i parcheggi costituiscono un fattore delicato nella pianificazione comunale, anche in considerazione della non trascurabile presenza turistica stagionale.

La Variante, riproponendo la pianificazione urbanistica precedente, concorre quindi al soddisfacimento degli standard urbanistici a livello comunale.

Valutazione: 1 (livello sufficiente)

4.12 Sistema salute umana

Per quanto attiene i potenziali effetti sulla salute umana indotti dalla Variante, in considerazione a quanto riportato nei paragrafi precedenti si ritiene che essi non siano significativi.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

4.13 Sistema spazio

Per quanto attiene l’estensione dello spazio degli effetti indotti dalla Variante, si evidenzia che l’area interessata risulta essere estremamente ridotta in relazione al territorio comunale ed isolata rispetto alle realtà insediative del fondovalle. La popolazione interessata è ugualmente costituita da un numero estremamente limitato di persone che sono presenti nell’area per la quasi totalità in maniera saltuaria.

Valutazione: 0 (livello non rilevante)

articolo PRG vigente		SUPERFICIE D.M. 1444/68	SUPERFICIE di proprietà pubblica prevista dal P.R.G. per blocchi omogenei	SUPERFICIE di proprietà pubblica prevista dal P.G.T.I.S. per blocchi omogenei	SUPERFICIE TOTALE P.R.G. e P.G.T.I.S. di PROPRIETA' PUBBLICA (ripartizione D.M. 1444/'68)	SUPERFICIE da individuare per lo standard	VERIFICA DELLO STANDARD considerando le sole proprietà pubbliche in rapporto al D.M. 1444/'68
Articolo 39 Zone per attrezzature e servizi di livello PROVINCIALE	attrezzature di livello provinciale (SM)	38475,00	45356		45356	-43117,00	verificata
Articolo 40 Zone per attrezzature e servizi pubblici di livello LOCALE	attrezzature scolastiche e culturali esistenti (SC)		4717,00	1869,00	36236,00		
	attrezzature scolastiche e culturali di progetto (SC- Pr)		29650,00				
	civili-amministrative esistenti (Ca)	13520,00	1294,00	52880,00	-35780,00	verificata	
	civili-amministrative di progetto (Ca-Pr) e meeting (MEET)	26711,00					
	attrezzature religiose esistenti (R)	3355,00					
	attrezzature religiose di progetto (R-Pr)	8000,00					
	inedificabile (I)						
	Campo da golf	76950,00	0,00	117787,00	851568,00	-774618,00	verificata
	attrezzature sportive esistenti (S)		8923,00				
	attrezzature sportive di progetto (S-Pr)		16997,00				
Articolo 41 Zone a verde pubblico	Zone a verde pubblico		48668,00				
	Inedificabile (I)		1557,00				

Articolo 42 Zone a parco	657636,00						
Articolo 65 Parcheggi	Parcheggi	21375	10811,00	958,00	11769,00	9606,00	NON verificata*

TOTALE	153900,00			952453,00	-843909,00	verificata
--------	-----------	--	--	-----------	------------	------------

Popolazione al 2021 (abitanti) 8550

* Vi sono inoltre altri parcheggi di proprietà pubblica ovvero in convenzione con il Comune attualmente utilizzati a parcheggi pubblici.

Si tratta dei parcheggi già realizzati e utilizzati come standard urbanistico. Essi coprono nel complesso una superficie pari a 29.548,07 mq, ai quali aggiungere i parcheggi in fase di realizzazione (5.940 mq via Traversa Lido e 1277 via della Brozzare) e quelli in convenzione con i privati (MGM 1.684 mq, Levicoland 1.238 mq e Brenta 2.950 mq).

Lo standard a parcheggi risulta quindi di fatto garantito dai parcheggi attualmente esistenti e in costruzione

Tenendo conto che tali parcheggi si trovano su aree a destinazione pubblica già sopra computate, le superfici attualmente destinate a standard sono di fatto le seguenti:

STANDARD	SUPERFICIE	VERIFICA dello STANDARD
Civili-amministrative	46596,95	verificata
Aree a verde	990095,00	verificata

5. CONCLUSIONI

Da quanto fin qui analizzato si evince che la ripianificazione dell'area di Vetriolo prevista dalla Variante non comporta la nascita di pressioni negative sull'ambiente.

Sulla scorta delle analisi esposte nelle pagine precedenti si conclude quindi che **la ripianificazione prevista dalla Variante NON produce effetti significativi sull'ambiente tali da richiedere ulteriori approfondimenti da valutare con la procedura VAS.**

Levico Terme, 01 Giugno 2018

IL TECNICO REDATTORE

Ing. Barbara Eccher